



COMUNE di MONTEPA RA NO *Provincia di Taranto*

Ufficio Polizia Municipale

Regolamento istitutivo e di gestione del Fondo di Assistenza,
Previdenza ed incentivazione dei servizi svolti per il
miglioramento della circolazione stradale da parte del
personale di Polizia Municipale

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 01.04.2008

INDICE ANALITICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Scopi.

Art. 3 - Organismo di gestione del fondo.

Art. 4 - Competenze dell'organismo di gestione del fondo.

Art. 5 - Finanziamento del fondo.

CAPO II

FONDO DI ASSISTENZA

Art. 6 - Disciplina dell'erogazione delle sovvenzioni al personale della Polizia Municipale.

CAPO III

DISCIPLINA DEL FONDO DI PREVIDENZA

Art. 7 - Costituzione.

Art. 8 - Contribuzione volontaria.

Art. 9 - Contratto di assicurazione premi

Art. 10 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione .

E' istituito il fondo di assistenza e previdenza per il personale della Polizia Municipale.

Art. 2 - Scopi.

Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, l'assistenza e previdenza a favore del personale della Polizia Municipale, ed in particolare:

- l'assistenza del personale in servizio in case' di bisogno;
- la stipula di polizze assicurative previdenziali, in forma collettiva ovvero individuale;

Art. 3 - Organismo di gestione del fondo.

Ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 2210112004 la gestione delle risorse del fondo di cui al precedente art. 1 spetta agli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 1470912000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità di quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

La nomina di tale organismo incaricato della gestione delle risorse è demandata ad apposito atto da adottarsi da parte del Responsabile del Corpo Polizia Municipale, previa concertazione con la parte sindacale, stabilendo che la stessa sarà formata da:

Comandante della Polizia Municipale (in rappresentanza dell'Ente);

N. 1 agente di PM;

N. 2 rappresentanti dei sindacati di categoria

Le funzioni di Segretario dell'organismo di gestione del fondo vengono svolte da uno dei due dipendenti eletti in rappresentanza dei lavoratori, su incarico del Comandante.

Per la validità delle adunanze debbono essere presenti tutti i membri; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 4 - Competenze dell'organismo di gestione del fondo.

L'organismo di gestione del fondo:

- a) delibera in ordine alle proposte di erogazione delle somme del fondo di assistenza di cui al successivo art. 11 ai dipendenti aventi diritto;
- b) delibera in ordine ad eventuali modifiche da apportare alle polizze vita stipulate per il personale della P.M. avente diritto, qualora intervengano modifiche della normativa contrattuale e legislativa in generale che le regolamentano.

Art. 5 - Finanziamento del Fondo.

Il Fondo è finanziato:

- a) per la previdenza del personale del Corpo di Polizia Municipale, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni accertate al vigente Codice della Strada da parte del personale del Corpo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in misura pari al premio di assicurazione di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- b) per l'assistenza al personale del Corpo di Polizia Municipale, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni accertate al

vigente Codice della Strada da parte del personale del Corpo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;

Il fondo potrà altresì essere finanziato da eventuali altre leggi, contributi, sanzioni amministrative pecuniarie, sovvenzioni di Enti e donazioni di privati.

Le somme destinate al fondo di cui al precedente comma, sono stanziare annualmente, nei limiti delle risorse a disposizione dell'ente comunale, in appositi capitoli di bilancio relativi a ciascun esercizio finanziario, e le quote determinate secondo quanto previsto dal precedente comma sono conservate a residuo alla scadenza di ogni esercizio finanziario per l'utilizzazione nell'esercizio successivo per le medesime finalità di cui sopra.

La determinazione della quota da assegnare alle finalità di cui alla Lett. b) del primo comma (assistenza al personale della P.M.) verrà effettuata, qualora ne sopraggiunga la necessità e si verifichino i presupposti di cui al successivo art. 11 con adozione di apposito atto da parte della Giunta Municipale su proposta dell'organismo di cui al precedente art. 3 deputato alla gestione del fondo-stesso.

CAPOII

FONDO DI ASSISTENZA

Art. 6 - Disciplina dell'erogazione delle sovvenzioni al personale della Polizia Municipale.

Del fondo di cui al primo comma, lettera a) del precedente art. 5 usufruiscono gli appartenenti al Corpo di P.M. di qualsiasi profilo professionale e grado, in servizio a tempo indeterminato ed in possesso di tutte le qualifiche di cui all'art. 5 della L. 07/03/1986 n. 65, dall'assunzione fino al collocamento in pensione e ad altra forma di risoluzione dell'impiego.

Le sovvenzioni per le finalità di cui alla lettera a) del precedente art. 5 sono erogate per le seguenti specificità:

- a) per decesso di un appartenente al Corpo ai familiari superstiti a carico;
- b) per decesso del coniuge o del convivente more uxorio o di ciascun figlio a carico;
- e) per decesso dei genitori facenti parte del nucleo familiare.

In considerazione della eccezionalità di erogazione di sovvenzioni nei casi sopra statuiti, l'iscrizione delle eventuali somme da corrispondere in detti casi non verranno stanziare annualmente a Bilancio, pur prevedendo l'istituzione di apposito capitolo di entrata e di spesa, ma verranno determinate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale dirottando, per far fronte alla sopraggiunta necessità, parte dei fondi previsti per l'incentivazione dei servizi destinati al miglioramento della circolazione stradale.

Le domande di ammissione alle sovvenzioni devono essere presentate dall'interessato al Comandante del Corpo di P.M. il quale sottoporrà le stesse al vaglio dell'organismo di gestione del fondo di cui al precedente art. 3, al fine della ammissione dell'istanza stessa alla sovvenzione nonché alla quantificazione della cifra da erogare; in caso di ammissione, la Giunta Municipale, con apposito atto e su proposta dell'organismo di gestione, determinerà la somma da erogare all'avente diritto.

CAPO III

DISCIPLINA DEL FONDO DI PREVIDENZA

Art. 7 - Costituzione.

Il "Fondo di previdenza" per la Polizia Municipale è finalizzato alla realizzazione di interventi in materia di previdenza integrativa.

Per la finalità di cui sopra, l'Amministrazione Comunale procederà all'accensione di una polizza assicurativa a favore dei componenti il Corpo di P.M., con compagnia assicuratrice debitamente individuata in base alla vigente normativa.

Art. 8 - Contribuzione volontaria.

Il dipendente ha la facoltà di integrare in proprio la somma che il Comune corrisponde alla compagnia assicuratrice ovvero di continuare i versamenti in proprio, dalla data di interruzione del rapporto, con l'esonero dell'Ente da ogni obbligazione.

Art. 9 - Contratto di assicurazione premi.

Il contratto di assicurazione, nell'ipotesi in cui la materia venga diversamente disciplinata nei futuri C.C.N.L. con maggior vantaggio per il dipendente, dovrà adeguarsi ad essi.

Il fondo di cui all'art. 7 è costituito mediante la corresponsione annuale, nei limiti delle risorse a disposizione dell'ente comunale e per ciascun appartenente al Corpo, in servizio a tempo indeterminato, con qualsiasi profilo professionale e grado ed in possesso delle qualifiche di cui all'art. 5 della L. 65/1986, di una somma che verrà determinata con deliberazione della Giunta Comunale su proposta dell'organismo di gestione del fondo

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della relativa delibera di approvazione.